

**Piano di acquisizione delle misure migliorativo alla Delibera 117/2015/R/gas adottato da  
Grosseto Energia Reti Gas con decorrenza 01/02/2021 per il servizio di gas naturale**

La frequenza di lettura è determinata sulla base del Volume Annuo associato al profilo di prelievo di ciascun punto di riconsegna (PdR). Il piano di acquisizione delle misure alternativo prevede che Gergas, con decorrenza 01/02/2021, effettui almeno i tentativi di lettura descritti nel piano sottostante.

**Per i PdR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“annuali”):** due tentativi di raccolta della misura per tutti i PdR (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili) nei seguenti periodi di riferimento temporali:

- 1° tentativo: gennaio - aprile;
- 2° tentativo: agosto – novembre.

**Per i PdR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno (“ex semestrali”) e per i PdR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno (“quadrimestrali”):** tre tentativi di raccolta della misura per tutti i PdR (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili), nei seguenti periodi di riferimento temporali:

- 1° tentativo: gennaio - aprile;
- 2° tentativo: maggio - agosto;
- 3° tentativo: settembre – dicembre.

**Per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”):** un tentativo di raccolta della misura al mese, negli ultimi 5 giorni lavorativi di ciascun mese.

Per i punti di riconsegna dotati di Smart Meter messi in servizio, ai sensi delle Direttive dell’Autorità, l’impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per adempiere agli obblighi previsti di lettura.

Avendo definito un nuovo standard, secondo quanto previsto dall’RQDG (art.66 dell’Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas), gli indennizzi automatici (definiti dall’art. 59 della RQDG) relativi alla frequenza di raccolta di misura per misuratore accessibile (art. 53 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.

Si precisa che l’ulteriore tentativo di lettura, previsto all’art. 14 comma 14.3 del TIVG, come modificato dalla Delibera 117/2015/R/gas, nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e in assenza di autoletture validate, sarà effettuato per i soli PdR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno in quanto per i PdR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno e i PdR con consumo annuo superiore a 500Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, il calendario migliorativo proposto prevede già un aumento della frequenza di lettura.



